



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 51 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Assente
SCIRPOLI PASQUALINO	Assente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità) ai commi 639-671 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che, a sua volta, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 147/13, il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri di cui al DPR 27/12/1999 n. 158

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 668 della citata legge 147/13 prevede che "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI" e che la stessa "è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATI i seguenti commi di cui all'art. 1, L. n° 147/2013:

- comma 651. *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".*

- comma 668: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*

- comma 682 *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe,*
- 2) la classificazione delle categorie di attività' con omogenea potenzialità' di produzione di rifiuti,*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie,*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,*
- 5) l'individuazione di categorie di attività' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Porto Mantovano è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI” approvato con DCC n. 8 del 11/02/2019;

PRESO ATTO della nuova operatività di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) anche in materia di rifiuti;

DATO ATTO CHE vi è l’esigenza di allineare il vigente Regolamento del corrispettivo rifiuti, con particolare riferimento:

- alle disposizioni a seguito della nuova operatività di Arera,
- alle disposizioni in materia di privacy e trattamento dati,
- alla facoltà di poter applicare riduzioni della tariffa e scadenze diversificate dei pagamenti, in caso di situazioni episodiche esclusivamente di tipo emergenziale (quali a titolo esemplificativo epidemie, eventi sismici e similari);
- alle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- *l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;
- *l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;
- *l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a*

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.

VISTO l'allegato testo del “Regolamento per la disciplina del corrispettivo rifiuti in luogo della TARI” (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di approvare il Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, come da testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2021 in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

SENTITA la commissione statuto e regolamenti convocata per il giorno 23/6/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 13940 DEL 18/6/2021

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e verificata la competenza del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI”, composto da 37 articoli e 4 allegati, come allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2021;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni, alle tempistiche ed alle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'assessore Massara”.

ASSESSORE MASSARA: “ Questa è la seconda delibera definita “pacchetto rifiuti”, quindi tutto ciò che riguarda l’applicazione del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe.

Il Regolamento, nel dettaglio, che come il precedente è stato licenziato dalla Commissione tenutasi lo scorso 23 giugno, riguarda la disciplina del corrispettivo, quindi la fisionomia del corrispettivo. Si tratta di un Regolamento il cui aggiornamento si rende necessario alla luce delle attività normative che sono state introdotte recentemente nel comparto della gestione del servizio rifiuti. Di cosa tratta il Regolamento? Il Regolamento individua e va a disciplinare come si arriva, in che modo si applica e come si riscuote la tariffa sui rifiuti. Parte con l’individuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quindi la disciplina, cioè l’art. 3 dei rifiuti urbani. Si tratta di un articolo che è stato completamente riscritto nella nuova versione del Regolamento e ragiona di novità normative, dell’individuazione del soggetto attivo e dei presupposti.

Adesso faccio una scorsa veloce, più che altro per individuare gli aspetti più rilevanti, quindi i presupposti oggettivi, cioè il possesso e la detenzione di locali e di aree scoperte e i criteri per la determinazione, quindi individuati quindi questi locali, come poi vado ad individuare i criteri per applicare il corrispettivo.

Rilevante è poi l’art. 9, relativo ai criteri di redazione del Piano finanziario, in cui si parla di corrispettivo per i rifiuti istituito per la copertura integrale dei costi d’uso del capitale di quelli operativi, relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Con il corrispettivo, noi andiamo quindi a coprire i costi relativi alla gestione del servizio, definiti poi nel Piano finanziario.

L’art. 10 riguarda invece i criteri generali per la determinazione delle tariffe, cioè quali sono i presupposti e le modalità di determinazione delle tariffe, da cui poi il conseguente art. 11, con l’articolazione delle tariffe. Sostanzialmente l’articolazione delle tariffe non cambia, nel senso che nel nostro Comune viene applicata una tariffa composta da una quota fissa che è a copertura della parte relativa agli investimenti e agli ammortamenti, una quota variabile relativa alla raccolta differenziata e una seconda quota variabile relativa al rifiuto residuo secco.

Procediamo con la classificazione delle utenze, sia di natura domestica che di natura non domestica, che sono poi rispettivamente declinate nell’allegato 3 e nell’allegato 4. Si arriva poi all’art. 19, che probabilmente rappresenta una delle novità più rilevanti relative alla tariffazione e alla modalità di gestione del servizio, in quanto all’art. 19 “Riduzione per avvio recupero e riutilizzo” viene data la possibilità alle utenze non domestiche. Leggo testualmente: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione ecc. ecc..”*.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le utenze non domestiche potrebbero anche individuare una modalità di trattazione dei rifiuti che producono anche al di fuori del servizio pubblico. Questo è un elemento di novità particolarmente rilevante. È chiaro che poi è declinata e si va ad individuare tutta una serie di incentivi per la riduzione o il recupero del rifiuto prodotto, però è un aspetto particolarmente rilevante, che può avere effetti anche importanti dal punto di vista della tariffazione.

Sempre nell’art. 19, sono poi esposti i tre casi (A, B e C), che riguardano la riduzione per l’avvio al recupero, la riduzione per il riutilizzo e la riduzione per l’avvio totale al recupero.

Proseguo poi con l’art. 27, che riguarda i poteri istruttori. Questi sono in capo al gestore, in quanto è colui che detiene il rapporto diretto con l’utenza. Noi sappiamo che il gestore – in questo caso Mantova Ambiente – è colui che emette le fatture e che poi provvede anche alla riscossione delle stesse. Sono pertanto in capo al gestore tutti i poteri istruttori legati alle fasi di controllo e alle fasi istruttorie.

L’art. 30 riguarda il numero di rate, le scadenze e le modalità di versamento. Il corrispettivo è quindi versato al gestore in due rate: la prima con scadenza entro il mese di aprile e la seconda

con scadenza entro il mese di settembre. La prima è riferita al primo semestre e la seconda è riferita al secondo semestre.

L'art. 31 riguarda il sollecito di pagamento e la riscossione coattiva, che vede sempre come protagonista il gestore, per ciò che dicevo poco fa.

C'è stato un aggiornamento per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, essenzialmente perché nel frattempo la normativa è cambiata.

Troviamo infine l'art. 37, cioè l'entrata in vigore del Regolamento, che avverrà il 1° gennaio 2021.

Ho cercato di sintetizzare e di mettere in luce gli aspetti più rilevanti, soprattutto l'art. 19, che riguarda la riduzione per l'avvio al recupero e al riutilizzo.

Infine, rappresentando anche l'Amministrazione, mi permetto brevemente di riconoscere il grande lavoro fatto in questi mesi da parte sia da parte dell'Ufficio Tecnico che dell'Ufficio Tributi, nelle persone delle responsabili, quindi dell'Arch. Moffa e della Dr.ssa Del Bon e anche riconoscere il grande lavoro fatto in questi lunghi mesi dall'assessore Ghizzi, per affrontare una normativa estremamente complessa e totalmente nuova. A disposizione per domande. Vi ringrazio!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l'assessore Massara. Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 2”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Mancini.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini) , immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)